MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 5

Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' ridotto a sei mesi successivi al conferimento dell'incarico. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e di euro 2.760.968 per l'anno 2026 , a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Versione in vigore dal 25 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia/art-5-disposizioni-in-materia-di-funzioni-e-compiti-dei-giudici-onorari-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it